

**REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
ITALIANA ARBITRI**

TITOLO 1. - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Natura e funzione

1. L'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) è l'associazione degli arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.).
2. Ad essa sono demandati, con autonomia operativa e disciplinare, l'organizzazione, il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'impiego degli arbitri.

Art. 2

Sede

1. L'A.I.A. ha sede presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
2. L'A.I.A. si avvale altresì, per quanto logisticamente compatibile con la sua autonomia operativa, dei mezzi e delle strutture periferiche (Comitati Regionali, Provinciali e Locali) della F.I.G.C.

TITOLO II. - LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 3 ***Organi***

1. L'A.I.A. realizza le proprie finalità istituzionali mediante Organi, Commissioni e Servizi:
 - 1) Organi Direttivi Centrali:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Comitato Nazionale;
 - d) il Consiglio Centrale.
 - 2) Organi Direttivi Periferici:
 - a) il Presidente del Comitato Regionale;
 - b) il Comitato Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale;
 - d) il Presidente di Sezione;
 - e) il Consiglio Direttivo Sezionale;
 - f) l'Assemblea Selezionale.
 - 3) Organo di Controllo Periferico:
 - a) il Collegio dei Revisori Sezionale.
 - 4) Organi Tecnici Nazionali:
 - a) la Commissione Arbitri per i Campionari di Serie A e B (C.A.N.);
 - b) la Commissione Arbitri per i Campionati di Serie C1 e C2 (C.A.N.C.);
 - c) la Commissione Arbitri per i Campionati Dilettanti e per il Settore dell'Attività Giovanile e Scolastica (C.A. N. D.).
 - 5) Organi di Disciplina:
 - a) la Commissione di Disciplina d'Appello;
 - b) la Commissione Nazionale di Disciplina,
 - c) le Commissioni Regionali di Disciplina;
 - d) la Procura Arbitrale Nazionale,
 - e) le Procure Arbitrali Regionali.
 - 6) Organo di Formazione Arbitrale-
 - a) la Scuola Arbitrale.
 - 7) Commissioni Tecniche e di Studio e Servizi di Ispettorato.

Art. 4 ***Presidente dell'A.I.A.***

1. Il Presidente dell'A.I.A., nominato tra gli arbitri benemeriti dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale, rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e dura in carica per due stagioni sportive.
2. Egli adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo e
3. tecnico corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dallo Statuto Federale all'A.I.A. e non specificatamente devolute dal presente Regolamento ad altri organi.

Il Presidente tra l'altro:

- a) presiede il Comitato Nazionale ed il Consiglio Centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'O.d.G. dei lavori;
 - b) vigila e controlla tutta l'organizzazione dell'Associazione, e ne è responsabile nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
 - c) provvede all'impiego dei fondi secondo l'assegnazione effettuata dal Comitato Nazionale;
 - d) assume, in via di urgenza, sentito il Vice Presidente, anche provvedimenti di competenza del Comitato Nazionale e del Consiglio Nazionale, alla ratifica dei quali dovranno essere sottoposti in occasione della loro prima riunione.
- 4) Il Presidente, sentito il Vice Presidente, provvede alle nomine di sua competenza previste dal presente Regolamento e non attribuite ad altri organi.

Art. 5

Vice Presidente dell'A.L.A.

1. Il Vice Presidente, nominato tra gli arbitri benemeriti, dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A., dura in carica due stagioni sportive, collabora con il Presidente e svolge funzioni vicarie in assenza o impedimento di questi, o funzioni dallo stesso delegato.

Art. 6

Comitato Nazionale

1. Il Comitato Nazionale è composto da:
- a) Presidente e Vice Presidente dell'A.I.A.;
 - b) Commissari C.A.N., C.A.N.C., C.A.N.D.-,
 - c) tre componenti nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A., tra gli arbitri benemeriti, che durano in carica due stagioni sportive,
 - d) rappresentante degli arbitri in attività, nominato, annualmente, dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A.
2. Il Comitato Nazionale si riunisce almeno quattro volte nella stagione sportiva.
3. Il Comitato Nazionale:
- a) controlla l'attività dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni;
 - b) attende all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla F.I.G.C. e controlla altresì l'utilizzazione di quelli comunque affidati agli organi dipendenti;
 - c) emana le norme di funzionamento degli Organi Tecnici;
 - d) dichiara, sentiti i Comitati Regionali competenti, la decadenza dei Presidenti di Sezione e lo scioglimento dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali e provvede alla nomina dei Commissari Straordinari che ne assumano le funzioni ed i poteri fino a nuova nomina o elezione,
 - e) provvede all'inquadramento degli arbitri a disposizione dei vari Organi Tecnici fissando i criteri di sviluppo della loro attività;
 - f) propone al Presidente Federale i nominativi da includere nell'elenco annuale degli arbitri e guardalinee internazionali;
 - g) cura, in conformità di quanto disposto dalla F.I.F.A., l'aggiornamento e l'interpretazione delle Regole del Giuoco e provvede alla loro diffusione;

- h) delibera in ordine alle dimissioni degli arbitri, inviate tramite i competenti organi dell'Associazione;
 - i) propone al Presidente Federale la nomina degli arbitri benemeriti;
 - l) delibera in ordine alle proposte formulate durante e al termine di ogni stagione sportiva dai vari organi, secondo le rispettive competenze;
 - m) determina il numero dei Vice Commissari degli Organi Tecnici Nazionali e quello dei componenti i Comitati Regionali;
 - n) organizza e coordina i raduni arbitrali;
 - o) determina il numero dei componenti della Procura Nazionale e delle Procure Regionali;
 - p) istituisce le Commissioni Tecniche e di Studio determinandone la durata, la composizione, gli indirizzi, la regolamentazione interna e controllandone l'attività;
 - q) istituisce e coordina i Servizi di Ispettorato determinandone scopi e funzioni e controllandone l'attività;
 - r) regola l'organizzazione sanitaria dell'Associazione in funzione del controllo dell'efficienza e dell'attitudine fisica degli arbitri;
 - s) istituisce o sopprime Sezioni su proposta del Consiglio Regionale di competenza,
 - t) convoca riunioni organizzative dei Presidenti di Sezione;
 - u) delibera in ordine alla revoca o alla commutazione in ritiro tessera del provvedimento della sospensione cautelare a tempo indeterminato adottato dalla Procura arbitrale ai sensi del successivo art.25 n. 6. Tale delibera dovrà essere adottata entro due anni dal provvedimento di sospensione;
 - v) adotta il provvedimento di ritiro tessera nei confronti di coloro che svolgono l'attività di cui al successivo art.31 **n. 31a** oltre il termine massimo previsto in detto articolo;
 - z) assolve a tutti gli ulteriori compiti affidatigli dal Presidente dell'Associazione.
4. Le riunioni del Comitato Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Comitato Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Alle riunioni del Comitato Nazionale partecipa il Segretario per la redazione del verbale e possono essere invitati altri Associati in relazione al loro specifico incarico.

Art. 7 **Consiglio Centrale**

1. Il Consiglio Centrale è composto da:
- a) Componenti il Comitato Nazionale;
 - b) Presidenti dei Comitati Regionali;
 - c) Direttore della Scuola Arbitrale.
2. Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte nella stagione sportiva.
3. Il Consiglio Centrale:
- a) esprime l'orientamento generale sull'attività associativa;

- b) propone le linee generali di utilizzazione dei fondi assegnati;
 - c) prospetta argomenti di carattere generale concernenti il funzionamento degli Organi Periferici;
 - d) predispone i piani di propaganda per il reclutamento arbitrale;
 - e) formula i programmi per i corsi di qualificazione connessi all'attività arbitrale.
4. Alle riunioni del Consiglio Centrale partecipa il Segretario per la redazione del verbale e possono essere invitati altri Associati in relazione al loro specifico incarico.

Art. 8

Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale, nominato per due stagioni sportive dal Presidente dell'A.I.A., controlla e coordina, nell'ambito della Regione di competenza, l'attività tecnico-associativa e provvede alle designazioni arbitrali di competenza ed a quant'altro alle medesime connesse.
2. Egli convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e del Consiglio Regionale per i quale redige l'Ordine del Giorno ed attende, sotto la propria responsabilità, all'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato. .
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente e, in caso di due Vice Presidenti, da quello avente maggiore anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti possono essere delegate funzioni.

Art. 9

Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale dura in carica due stagioni sportive ed è composto dal Presidente del Comitato Regionale, da uno o due Vice Presidenti e da componenti, il numero dei quali è determinato dal Comitato Nazionale.
2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno una volta al mese, devono essere verbalizzate.
3. Al Comitato Regionale sono affidate le seguenti attribuzioni:
 - a) coordinare e controllare l'attività delle Sezioni nella zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi espressi dal Comitato Nazionale;
 - b) proporre al Presidente dell'Associazione la nomina dei Presidenti di Sezione e l'eventuale revoca;
 - c) provvedere, in attuazione delle norme di funzionamento degli OO.TT., all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri a disposizione;
 - d) proporre al Comitato Nazionale la nomina dei Commissari Straordinari presso le Sezioni;
 - e) deliberare in ordine alle istanze degli arbitri appartenenti alle Sezioni dipendenti, fatta eccezione per gli arbitri a disposizione della C.A.N., della C.A.N.C. e della C.A.N.D. tendenti ad ottenere:
 - trasferimenti;

- congedi non superiori a sei mesi nell'arco di una stagione sportiva o per la durata del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo;
- congedi di maternità per la durata massima di dodici mesi;
- f) trasmettere al Comitato Nazionale, esprimendo motivato parere, le pratiche relative alle dimissioni degli arbitri;
- g) autorizzare le Sezioni ad indire, organizzare e svolgere corsi per arbitro e nominare le Commissioni esaminatrici seguendo le specifiche direttive del Comitato Nazionale in materia di organici,
- h) organizzare corsi per Commissari Speciali;
- i) formulare al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con le Sezioni, le proposte al fine del tesseramento e dell'inquadramento degli arbitri soggetti alla propria giurisdizione;
- l) ratificare le deliberazioni delle Assemblee Sezionali in ordine alla entità delle quote associative mensili;
- m) definire, in via preventiva, l'entità degli introiti e impieghi del Comitato Regionale e trasmettere, per l'approvazione, le risultanze al Comitato Nazionale;
- n) definire in via preventiva con le Sezioni della propria giurisdizione, secondo i dettami del Comitato Nazionale, l'entità degli introiti a qualsiasi titolo e degli impieghi autorizzandole ad operare nell'ambito dei preventivi approvati e controllandone il rispetto;
- o) nominare su proposta dei Presidenti di Sezione i Consigli Direttivi Sezionali secondo le previsioni di cui ***all'art. 13*** del presente Regolamento;
- p) revocare la nomina di uno o più componenti il Consiglio Direttivo Sezionale;
- q) nominare per ciascuna Sezione di competenza un componente effettivo del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dal successivo art. 17 ***n. 1/a***;
- r) assolvere ad ogni ulteriore incarico ad esso eventualmente affidato dal Comitato Nazionale.

Art. 10

Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto da:

- a) Componenti il Comitato Regionale;
- b) Presidenti di Sezione.

2. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte nella stagione sportiva.

3. Il Consiglio Regionale:

- a) esprime l'orientamento generale sull'attività associativa nell'ambito regionale, secondo le linee programmatiche fissate dal Consiglio Nazionale;
- b) propone al Comitato Nazionale l'istituzione, la soppressione e la fusione di Sezioni;
- c) propone al Comitato Regionale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti alla attività arbitrale;
- d) assolve ad ogni ulteriore incarico ad esso eventualmente affidato dal Comitato Nazionale, dal Consiglio Centrale o dal Comitato Regionale.

4. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipa il Segretario per la redazione del verbale e possono essere invitati altri Associati in relazione al loro specifico incarico.

Art. 11
Presidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione è nominato dal Presidente dell'A.I.A. su proposta del Comitato Regionale e dura in carica due stagioni sportive.
2. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
 - a) organizzare, dirigere e controllare tutta l'attività sezionale;
 - b) provvedere alle designazioni arbitrali di competenza ed a quanto altro alle medesime connesso;
 - c) curare l'impiego dei fondi sezionali di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) operando nell'ambito del preventivo approvato dal Comitato Regionale;
 - d) proporre al Comitato Regionale di competenza i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale;
 - e) proporre al Comitato Regionale di competenza la revoca di uno o più componenti il Consiglio Direttivo Sezionale.
 - f) convocare e presiedere le riunioni del C.D.S. per le quali redige l'Ordine del Giorno;
 - g) convocare l'Assemblea Sezionale, assumendone la Presidenza provvisoria ai sensi degli **artt. 14 e 15** del presente Regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito dal Vice Presidente e, in caso di due Vice Presidenti, da quello avente maggiore anzianità arbitrale e, in caso di pari anzianità arbitrale, dal più anziano di età il quale svolge funzioni vicarie. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti possono essere delegate funzioni.
4. Il Presidente di Sezione che sia arbitro effettivo deve delegare le funzioni tecniche designanti al Vice Presidente che deve essere scelto tra gli arbitri che hanno cessato l'attività effettiva e che hanno superato il corso di qualificazione alle funzioni di Commissario Speciale.

Art. 12
Sezioni

1. In ogni capoluogo di Provincia è costituita di norma una Sezione dell'A.I.A.
2. Nelle località ove risiedano più di 40 arbitri effettivi possono essere istituite altre Sezioni.
3. In caso di particolari situazioni ambientali e geografiche, il Presidente dell'Associazione può autorizzare l'istituzione di Sezioni anche in deroga alla norma di cui al numero precedente.
4. Tutte le Sezioni devono avere di norma un organico non superiore a trecento arbitri effettivi, disporre di una propria sede, per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato.
5. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
6. Alle Sezioni sono affidate le seguenti attribuzioni:

- a) curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;
- b) indire e svolgere corsi per arbitro e per Commissario Speciale;
- c) realizzare il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria;
- d) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati e provvedere, nelle forme compatibili con i Regolamenti Federali, alla tutela dei loro diritti previsti dal presente Regolamento;
- e) assicurare la collaborazione degli altri Organi Tecnici Arbitrali ed agli Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- f) adempiere ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale o dagli Organi Centrali.

Art. 13

Consiglio Direttivo Sezionale

1. Il Consiglio Direttivo Sezionale dura in carica per due stagioni sportive; è nominato dal Comitato Regionale competente - su proposta del Presidente di Sezione - ed è composto oltre che dal Presidente di Sezione:

a) da Consiglieri in numero:

- da 2 a 4 per le Sezioni aventi fino a 40 associati;
- da 4 a 8 per le Sezioni aventi da 41 a 100 associati;
- da 8 a 10 per le Sezioni aventi da 101 a 300 associati;
- da 10 a 18 per le Sezioni aventi un numero di associati superiore a 301.

Qualora l'organico sezionale degli associati dovesse diminuire nel corso del biennio, la composizione del C.D.S. rimarrà numericamente invariata. Può variare invece, in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso del biennio;

b) dal Segretario e dal Cassiere che possono essere nominati dal Presidente di Sezione anche tra non Consiglieri e che, in tal caso, hanno soltanto voto consultivo.

2. Il Presidente di Sezione propone al C.R.A. competente i nominativi dei componenti il C.D.S. specificandone le singole attribuzioni e, all'atto dell'insediamento dello stesso, provvede a designare tra gli stessi il Vice Presidente.

3. Per le Sezioni aventi più di 301 associati possono essere designati, tra i componenti il C.D.S., due Vice Presidenti.

4. Il Presidente di Sezione, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, può proporre al Comitato Regionale la revoca di uno o più componenti il C.D.S.

5. Il C.D.S. è convocato, di norma, almeno una volta al mese. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

7. Il componente il C.D.S. che non partecipi senza giustificato motivo a più di tre riunioni, anche non consecutive, in una stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Comitato Regionale, su proposta del Presidente di Sezione.
8. La sostituzione di un componente del C.D.S. a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina secondo le previsioni di cui **all'art.9 n. 31o** del presente Regolamento.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono partecipare altri associati in relazione al loro specifico incarico o competenza.

Art. 14 **Assemblea Sezionale**

1. L'Assemblea Sezionale, che si svolge con periodicità biennale al termine dell'esercizio finanziario, è costituita da tutti gli arbitri appartenenti alla Sezione aventi diritto al voto.
2. Sono compiti dell'Assemblea Sezionale:
 - a) l'approvazione della relazione organizzativa e finanziaria del C.D.S., sentito il Collegio dei Revisori;
 - b) le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all'Ordine del Giorno, fra cui l'entità delle quote associative ed esclusi comunque quelli di carattere tecnico;
 - c) l'elezione di due membri del Collegio dei Revisori Sezionale, che ha luogo alla scadenza di ogni biennio.
3. La eventuale mancata approvazione della relazione organizzativa e finanziaria comporta l'esame della situazione sezionale da parte del presidente dell'A.I.A., senza tuttavia determinare l'automatica decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente di Sezione o da chi ne fa le veci, che predispone il relativo Ordine del Giorno, informandone preventivamente il Comitato Regionale. Il Presidente del Comitato Regionale può disporre che nell'Ordine del Giorno vengano inclusi altri argomenti, anche su richiesta di un decimo dei componenti della Sezione.
5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera, consegnata anche a mano, agli aventi diritto al voto almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea ed affisso nei locali sezionali quindici giorni prima dell'Assemblea stessa.
6. Allo scopo di deliberare in ordine a qualsiasi questione avente carattere di urgenza, insorta durante il periodo intercorrente tra le due Assemblee, può essere indetta, ad iniziativa del Presidente di Sezione o di chi ne fa le veci, apposita Assemblea, previa autorizzazione da richiedersi al Presidente dell'A.I.A. tramite il Comitato Regionale.
7. Hanno diritto al voto gli arbitri che non siano sospesi neppure cautelativamente e che siano in regola con il versamento delle quote associative.
8. Ciascun arbitro avente diritto al voto non può avere più di una delega. Le deleghe devono riportare le generalità del delegato e del delegante, nonché la firma di quest'ultimo.

9. L'Assemblea Sezionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi anche per delega degli aventi diritto e, in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella stabilita per la prima, quando siano presenti anche per delega almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 15

Modalità di svolgimento dell'Assemblea Sezionale

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci, il quale ne assume la presidenza provvisoria dopo aver accertato la validità dell'Assemblea stessa a norma del precedente art. 14 del presente Regolamento.
2. Su invito del Presidente provvisorio, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario che redige il verbale, da due o più scrutatori ed eventualmente da due o più questori.
3. I compiti di verifica dei poteri competono al Collegio dei Revisori Sezionale o, in caso di vacanza di quest'ultimo, a tesserati all'uopo designati dal Presidente di Sezione o da chi ne fa le veci.
4. Il Presidente od il Vice Presidente dell'Assemblea deve presenziare e dirigere tutta la riunione, fino alla chiusura dei lavori che deve essere esplicitamente dichiarata.
5. Nel corso dell'Assemblea possono essere trattati e discussi unicamente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
6. Le votazioni sulle deliberazioni dell'Assemblea avvengono normalmente per «alzata di mano». Le votazioni per «appello nominale» ovvero per «scrutinio segreto» sono ammesse qualora le relative richieste siano state approvate da un quarto dei presenti aventi diritto al voto.
7. Le votazioni per l'elezione di due membri del Collegio dei Revisori Sezionale deve avvenire mediante l'uso di schede preventivamente timbrate ed autenticate dagli scrutatori, con le quali i votanti indicano due nominativi.
8. Risultano eletti Revisori effettivi i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due candidati con lo stesso numero di voti viene proclamato eletto il candidato avente maggiore anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, quello di maggiore età.
9. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ad eccezione di quella relativa alla nomina di due membri del Collegio dei Revisori Sezionale, sono valide se hanno riportato la maggioranza semplice dei voti validi espressi.
10. Il Verbale dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato, in copia, entro il decimo giorno dalla data di adunanza, all'A.I.A. - tramite il Comitato Regionale - corredato di copia delle relazioni presentate all'Assemblea dal C.D.S. e dal Collegio dei Revisori Sezionale.

Art. 16
Reclami relativi all'Assemblea Sezionale

1. Avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea può essere inoltrato, dai partecipanti aventi diritto al voto, reclamo in unica istanza alla Commissione di Disciplina d'Appello e per conoscenza al Comitato Regionale, entro il quinto giorno successivo alla data della adunanza, a condizione che il ricorrente abbia formulato motivata riserva scritta, consegnata al Presidente dell'Assemblea prima della chiusura dei lavori.
2. Gli Associati non partecipanti all'Assemblea, avverso la eventuale irregolarità di convocazione della stessa, possono inoltrare reclamo alla Commissione di Disciplina d'Appello entro il termine di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 17
Collegio dei Revisori Sezionale

1. Il Collegio dei Revisori Sezionale dura in carica due stagioni sportive ed è composto da:
 - a) un membro nominato dal Comitato Regionale Arbitri ed appartenente alla Sezione, scelto preferibilmente tra gli associati con studi o attività professionale a indirizzo amministrativo-contabile;
 - b) due membri eletti dall'Assemblea Sezionale.
2. Tra i membri del Collegio viene eletto il Presidente del Collegio stesso.
3. La surrogazione del membro nominato dal Comitato Regionale avviene con una nuova nomina. La surrogazione dei membri eletti dall'Assemblea Sezionale avviene con il primo dei non eletti e questi a sua volta è surrogato dal candidato che segue immediatamente nella graduatoria e così a seguire.
4. Qualora, nel caso di cui al comma precedente, susseguano due o più candidati a parità di voti, la surrogazione avviene con il candidato avente maggiore anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, con quello di maggiore età. Se non si possa procedere alla surrogazione perché non esistono altri associati che abbiano riportato voti, si procederà alla sostituzione mediante cooptazione da parte del Comitato Regionale, che dovrà essere ratificata alla prima Assemblea Sezionale.
5. In caso di scioglimento del Collegio da parte del Comitato Nazionale si procede a nuove elezioni, giusto quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, dai due membri elettivi del Collegio che restano in carica per la residua parte del biennio.
6. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sugli impieghi della Sezione e, in occasione dell'Assemblea Sezionale, attende alla verifica dei poteri. Si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario, anche in vacanza, -@ del C.D.S. e, al termine del biennio, deve presentare una relazione all'Assemblea.
7. Qualora nel corso del biennio il Collegio riscontri irregolarità nelle entrate e negli impieghi della Sezione, deve inoltrare il relativo verbale di verifica al Comitato Nazionale tramite il C.R.A.

8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
9. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

Art. 18 ***Organi Tecnici***

1. I componenti degli Organi Tecnici, ad eccezione dei Presidenti dei Comitati Regionali, nonché dei Vice Presidenti del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, nominati dal Presidente della A.I.A. su proposta del C.R.A., nella qualità di Organi Tecnici provinciali dei Comitati provinciali Autonomi della F.I.G.C. di Trento e di Bolzano, e dei Presidenti di Sezione, durano in carica una stagione sportiva.
2. Tutti i componenti degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali sono scelti fra gli arbitri benemeriti o fuori quadro.
3. Tutti gli Organi Tecnici provvedono:
 - a) con autonomia operativa, alle designazioni di competenza ed a quanto altro alle medesime connesso;
 - b) in attuazione delle norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri inquadrati nei rispettivi organi.
4. Le specifiche attribuzioni e competenze degli Organi Tecnici sono contenute nelle norme di funzionamento emanate dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento.

Art. 19 ***Organi Tecnici Nazionali***

1. La Commissione Arbitri per i Campionati di Serie A e B (C.A.N.) provvede alle designazioni per le gare organizzate dalla L.N.P. e per quelle richieste alla C.A.N. dalla F.I.G.C. tramite l'A.I.A.
2. La Commissione Arbitri per i Campionati di Serie C1 e C2 (C.A.N.C.) provvede alle designazioni per le gare organizzate dalla L.P.S.C. e per quelle richieste alla C.A.N.C. dalla F.I.G.C. tramite l'A.I.A.
3. La Commissione Arbitri per i Campionati Dilettanti e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (C.A.N.D.) provvede alle designazioni per le gare organizzate dal Comitato per le Manifestazioni Nazionali ed Internazionali e del Campionato Nazionale Dilettanti, per gli scambi interregionali nei Campionati Regionali, per il Calcio Femminile e per il Calcio a Cinque per le gare organizzate dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
4. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Commissario, da Vice Commissari nel numero determinato dal Comitato Nazionale, tutti nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A.

Art. 20
Organi Tecnici Regionali e Periferici

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale sono svolte dal Presidente del Comitato Regionale, quelle di Organo Tecnico Periferico dal Presidente di Sezione. Il primo provvede alle designazioni dei Campionati indetti dal Comitato Regionale della F.I.G.C. della propria Regione di competenza; il secondo provvede alle designazioni dei Campionati indetti dai Comitati Provinciali e Locali della F.I.G.C. del proprio territorio di giurisdizione, seguendo la distribuzione delle gare effettuate dal C.R.A.
2. Nell'espletamento della funzione tecnica collaborano con il Presidente del C.R.A. i Componenti il Comitato a ciò preposti dal Presidente del C.R.A. stesso, mentre con il Presidente di Sezione i Componenti il C.D.S. a ciò preposti dallo stesso Presidente di Sezione.
3. Presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano del Comitato Regionale Trentino Alto Adige della F.I.G.C. è istituito l'Organo Tecnico Provinciale, nominato dal Presidente dell'A.I.A. su proposta del C.R.A., il quale provvede alle designazioni dei relativi Campionati d'intesa, per quanto di competenza, con l'Organo Tecnico Regionale del proprio territorio di giurisdizione per le designazioni ad essi delegate. Le funzioni di Organo tecnico Provinciale sono svolte da un Vice Presidente del Comitato Regionale, con il quale collaborano i Componenti nominati dal Presidente dello stesso in numero adeguato all'attività svolta.

Art. 21
Organi di Disciplina

1. Sono Organi di Disciplina dell'A.I.A.:
 - a) le Commissioni di 1° grado Nazionale e Regionali;
 - b) la Commissione di Disciplina d'Appello;
 - c) la Procura Arbitrale Nazionale;
 - d) le Procure Arbitrali Regionali.

Art. 22
Commissioni di Disciplina

1. Le Commissioni di Disciplina hanno giurisdizione su tutti gli arbitri e dirigenti dell'Associazione, ad eccezione di quelli nominati dal Presidente Federale, che sono sottoposti al giudizio della Corte Federale, ai sensi del combinato disposto **dell'art.29** dello Statuto Federale e **dell'art.10/6** delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
2. Le Commissioni di Disciplina sono composte da un Presidente (sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal componente avente maggiore anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, con quello di maggiore età), da più componenti e deliberano in ogni caso in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci.

3. I componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A.; i componenti delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Presidente dell'A.I.A.; i componenti delle Commissioni di Disciplina debbono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o arbitri fuori quadro.
4. Alle riunioni delle Commissioni di Disciplina partecipa un Segretario nominato dal Presidente dell'A.I.A. In caso di assenza o di impedimento, funge da Segretario un componente della Commissione.
5. Per tutti i componenti le Commissioni di Disciplina vige l'incompatibilità con altre cariche federali od associative, ma non con lo svolgere attività tecnica.

Art. 23

Commissioni di 1° grado Nazionale e Regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di 1° grado deliberano in prima istanza in ordine alle infrazioni al presente Regolamento, allo Statuto ed alle norme della F.I.G.C., nonché ad ogni altra disposizione emanata dalla F.I.G.C. o dall'Associazione.
2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare tutte le infrazioni disciplinari ascritte agli arbitri effettivi, ai guardalinee, agli arbitri fuori quadro che si trovino a disposizione della C.A.N., della C.A.N.C., della C.A.N.D., nonché ai dirigenti benemeriti, agli arbitri benemeriti, ai componenti di organi di disciplina, Scuola arbitrale e Commissioni tecniche o di studio dell'A.I.A., Servizi di Ispettorato, Comitati Regionali, Consigli Direttivi Sezionali e Collegi dei Revisori Sezionali.
3. La Commissione di Disciplina Nazionale è altresì competente a giudicare delle infrazioni ascritte ad altri associati connesse con infrazioni attribuite ad associati di cui al numero 2 del presente articolo e per le quali risulti necessario procedere ad un unico giudizio.
4. Le Commissioni Regionali di Disciplina sono competenti a giudicare delle infrazioni ascritte agli arbitri effettivi, ai guardalinee, agli arbitri fuori quadro a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Periferici della propria regione, salvo quanto disposto dai numeri precedenti.

Art. 24

Commissione di Disciplina di Appello

1. La Commissione di Disciplina di Appello ha giurisdizione su tutti gli arbitri e dirigenti dell'Associazione, salvo l'eccezione prevista dall'art.22 n. 1.

2. Essa è competente a giudicare;

- a) in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura Arbitrale avverso i provvedimenti assunti dalle Commissioni nazionale e Regionale di Disciplina;
- b) dell'impugnazione da parte della Procura Arbitrale delle delibere di archiviazione del deferimento alle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali;
- c) dei reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione e/o svolgimento delle Assemblee Sezionali,
- d) dei ricorsi per revisione delle delibere definitive di qualsiasi Commissione di Disciplina;
- e) dei conflitti di competenza tra Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati prima della decisione del caso, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio.

Art. 25

La Procura Arbitrale

1. La Procura Arbitrale Nazionale e Regionale è composta dal Procuratore Arbitrale e da sostituti il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale. La Procura Arbitrale Nazionale è nominata dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A., le Procure Regionali dal Presidente dell'A.I.A.
2. La Procura Arbitrale svolge funzioni inquirenti e di indagine ed ha competenza disciplinare per il deferimento alla Commissione di Disciplina Nazionale ed alle Commissioni di Disciplina Regionali competenti, degli associati che non rivestano la qualifica di dirigente federale, per le infrazioni disciplinari di qualsiasi natura, in via autonoma e su richiesta degli Organi Tecnici, del Presidente del Comitato Regionale e del Presidente di Sezione.
3. La Procura ha competenza a deferire gli arbitri agli Organi Disciplinari per: - infrazioni commesse;
 - dichiarazioni rese alla stampa, alla radio, alla televisione o ad altri mezzi di diffusione che siano lesive della reputazione di tesserati od organismi operanti nell'ambito federale;
 - dichiarazioni non conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva;
 - infrazioni previste dall'art.31 del presente Regolamento di cui venga a conoscenza attraverso i precitati mezzi.
4. La Procura Nazionale ha compiti di coordinamento nei confronti delle Procure Regionali ed è competente a deferire per le infrazioni ascritte agli associati di cui **all'art.23 nn. 2 e 3** mentre la Procura Regionale è competente a deferire per le infrazioni ascritte al n. 4 di detto art. 23.

5. La Procura Arbitrale adotta, su richiesta del Presidente del Comitato Regionale e del Presidente di Sezione, un provvedimento di «ritiro tessera» nei confronti degli associati per le infrazioni di cui al successivo art.42 n.3 che deve essere comunicato, con raccomandata A.R., all'associato ed altresì alla Segreteria dell'A.I.A., all'Organo Tecnico, al Comitato Regionale e alla Sezione di appartenenza dell'associato stesso. Esso può essere impugnato con raccomandata A.R. davanti alla Commissione di Disciplina competente entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento. L'impugnazione deve essere notificata per raccomandata A.R. alla Procura Arbitrale che ha emanato il provvedimento stesso.
6. La Procura Arbitrale deve emettere un provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato nei confronti dell'associato imputato di delitto doloso ed infamante o che sia stato fatto oggetto da parte dell'autorità giudiziaria di un provvedimento, di qualsiasi natura, restrittivo della libertà.
7. La carica di Procuratore o di sostituto della Procura Arbitrale è incompatibile con altre cariche od incarichi federali, ma non con lo svolgere attività tecniche.

Art. 26

La Scuola Arbitrale

1. La Scuola Arbitrale provvede, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale:
 - a) all'aggiornamento delle Regole del Giuoco;
 - b) al perfezionamento e all'ottimizzazione della formazione tecnica degli arbitri, dei guardalinee e Commissari Speciali;
 - c) allo studio, ricerca e realizzazione di corsi di formazione per dirigenti, preparatori, istruttori;
 - d) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico inerente a quanto oggetto dell'attività di Scuola Arbitrale;
 - e) alla divulgazione del materiale didattico.
2. La Scuola Arbitrale è retta da un Direttore nominato dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A. e dura in carica per due stagioni sportive.
3. La Scuola è articolata in moduli di ricerca, studio e formazione i quali avranno un proprio responsabile nominato dal Presidente dell'A.I.A.

Art. 27

Commissioni Tecniche e di Studio e Servizi di Ispettorato

1. Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituite Commissioni Tecniche e di Studio la cui composizione, durata e obiettivi sono fissati dal Comitato Nazionale.

2. I Servizi di Ispettorato hanno il compito di assistere il Comitato Nazionale nel:
- a) coordinare e sorvegliare l'attività tecnica degli Organi Regionali e Periferici;
 - b) verificare la regolarità amministrativa dei Comitati Regionali e delle Sezioni;
 - c) ogni altro compito ispettivo adottato dal Comitato Nazionale.

Art. 28

Segreteria

1. La Segreteria è l'ufficio centrale istituito presso l'A.I.A. per dare esecuzione alle delibere ed alle disposizioni degli organi centrali. Cura ogni attività burocratica ed assicura la tenuta degli atti, compresa la redazione dei verbali del Comitato Nazionale, del Consiglio Centrale.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina l'attività, rispondono fatto salvo quanto previsto dall'art.1 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. - del proprio operato direttamente al Presidente dell'A.I.A. Al Segretario può essere affiancato un Vice Segretario.
3. Il Segretario ed il Vice Segretario dell'A.I.A., prescelti tra funzionari del C.O.N.I. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, sono nominati dal Presidente Federale su proposta del Presidente dell'A.I.A.

TITOLO III. - GLI ARBITRI

Art. 29

Assunzione della qualifica

1. La qualifica di arbitro si assume con la nomina secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Per ottenere la qualifica si deve produrre il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie riguardanti l'attività considerata agonistica.

Art. 30

Diritti

1. Gli arbitri, in ragione del loro ruolo istituzionale, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela alla persona che si renda necessaria da parte della F.I.G.C. in tutte le sue componenti.

Art. 31 **Doveri**

1. Gli arbitri sono tenuti a;
 - a) osservare lo Statuto della F.I.G.C., il presente Regolamento ed ogni altra norma e disposizione emanata dalla Federazione o dall'Associazione,
 - b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine;
 - c) astenersi, a pena di esclusione dai ruoli e da qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., dall'adire vie legali contro appartenenti all'organizzazione federale, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal competente Organo Federale, da richiedersi tramite il Presidente dell'A.I.A.;
 - d) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale e segnalare con immediatezza eventuali variazioni;
 - e) dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni o incontro tecnico-atletici per i quali vengono designati o convocati dagli organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
 - f) osservare il segreto d'ufficio-,
 - g) frequentare assiduamente le lezioni tecniche sezionali;
 - h) versare puntualmente le quote associative,
 - i) astenersi dal comunicare a colleghi od a terzi tanto le designazioni ricevute per dirigere gare o per assolvere incarichi tecnici, quanto il contenuto dei referti o relazioni trasmessi agli organi competenti;
 - l) segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico competente ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica.

2. Agli arbitri è fatto divieto:
 - a) di dirigere gare o fungere da guardalinee in gare che non rientrano nell'attività organizzata od autorizzata dalla F.I.G.C.;
 - b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, salvo le eccezioni previste dal presente articolo per gli arbitri benemeriti;
 - c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo, salvo le eccezioni previste dal presente articolo per gli arbitri benemeriti;
 - d) di fare in pubblico od in privato o rilasciare alla stampa, come a qualsiasi altro organo di informazione radio e televisivo, dichiarazioni in ordine alle gare. Esse sono consentite, esclusivamente se rilasciate a titolo di precisazione o di chiarimento e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati. Tali dichiarazioni, comunque, potranno essere rilasciate soltanto dopo che il Giudice Sportivo avrà deliberato in merito alle stesse gare;
 - e) di collaborare con i giornali o qualsiasi altro mezzo di diffusione salvo le eccezioni di cui appresso. Possono, comunque, rilasciare agli stessi interviste su argomenti di carattere generale oppure riguardanti l'attività dell'A.I.A. o della Federazione purché sempre nel più rigoroso rispetto **dell'art.1**, numeri 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva;
 - f) di trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere politico;
 - g) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedano un valore puramente simbolico.

3. Previa autorizzazione del Presidente dell'A.I.A., per una sola volta e per una durata massima di quattro stagioni sportive:
 - a) gli arbitri benemeriti possono assumere cariche od assolvere incarichi presso società calcistiche ed eventualmente rappresentarle, svolgere costantemente attività giornalistica anche radiotelevisiva;
 - b) gli arbitri benemeriti o fuori quadro possono assumere incarichi presso altri organi federali che comportino l'impossibilità a svolgere funzioni arbitrali.
4. L'assunzione di tali cariche o l'assolvimento di tali incarichi comportano, per tutto il periodo, la sospensione dell'esercizio dei diritti e dei doveri connessi all'attività tecnica e associativa.
5. Tale sospensione, su richiesta dell'interessato, all'atto della cessazione dalla carica, dall'incarico o dall'attività, può essere revocata dal Presidente dell'A.I.A. che può disporre la partecipazione, per la seconda volta, alle prove di qualificazione alle funzioni di Commissario Speciale previsto dall'art.34 n. 2. La revoca, per i casi previsti dalla precedente lettera a) numero 3, ha efficacia dall'inizio della terza stagione sportiva successiva a quella di cessazione. La sospensione di cui al precedente n. 4 permane sino allo spirare di detto termine.
6. Il Presidente dell'A.I.A. può autorizzare la collaborazione a giornali o qualsiasi altro mezzo di diffusione ad associati che svolgano professionalmente l'attività giornalistica in settore non connesso con il giuoco del calcio.

Art. 32

Categorie degli arbitri

1. Gli arbitri sono inquadrati dall'A.I.A. e tesserati dalla F.I.G.C. nelle seguenti categorie:
 - a) arbitri effettivi;
 - b) guardaline;
 - c) arbitri fuori quadro;
 - d) arbitri benemeriti;
 - e) dirigenti benemeriti.
2. Gli arbitri di ogni categoria devono essere iscritti alla Sezione nella cui giurisdizione territoriale abbiano residenza o domicilio od a quella loro assegnata dal competente C. R.A.

3. Gli arbitri, per il loro impiego, vengono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici secondo le competenze, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi.
4. Gli arbitri devono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e della efficienza fisica in base a norme e procedure stabilite dai competenti organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento Sanitario dell'Associazione.

Art. 33
Arbitri effettivi e guardalinee

1. La qualifica di arbitro effettivo si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso indetto ed organizzato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al quale possono essere ammessi tutti i giovani aventi i seguenti requisiti:
 - a) abbiano compiuto il 150 anno di età e non abbiano maturato il 350 alla data di inizio dei corsi (per i minori di anni 18 necessita dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà);
 - b) abbiano conseguito almeno il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) abbiano documentato di aver sempre osservato un'irreprensibile condotta civile,
 - d) siano in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.
3. La qualifica di arbitro della F.I.G.C. viene riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti ed orali su argomenti di carattere tecnico-regolamentare e dei tests fisico-attitudinali.
4. Le Commissioni d'esame sono composte:
 - a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o chi ne fa le veci;
 - b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale.
5. Fanno parte del corpo dei guardalinee coloro i quali svolgono stabilmente tale funzione nelle gare dei campionati di Serie A, B, C1, C2 e Campionato Nazionale Dilettanti.
6. Nel ruolo dei guardalinee possono essere inclusi gli arbitri fuori quadro nonché gli arbitri effettivi a disposizione del Comitato Regionale Arbitri con anzianità non inferiore a sei stagioni sportive e dopo aver ottenute la relativa idoneità e superato i tests attitudinali.
7. I guardalinee, quando non impiegati come tali, possono essere designati dal Presidente del Comitato Regionale o dal Presidente di Sezione a dirigere gare del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente alla 3a Categoria ed all'Attività Ricreativa previa autorizzazione dell'Organo Tecnico di competenza.

Art. 34
Arbitri fuori quadro

1. Al compimento del 45° anno di età gli arbitri effettivi transitano nel ruolo di fuori quadro. Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni, salvo deroga concessa dal Presidente dell'A.I.A., possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.
- 1 bis. Su motivata richiesta dell'Organo Tecnico, su proposta del Presidente dell'A.I.A., il Presidente Federale può disporre la deroga del predetto limite di età.
2. Gli arbitri fuori quadro che non siano stati inclusi tra i guardalinee o che cessino di appartenere a tale ruolo ed intendano svolgere attività di Commissario Speciale, entro le due stagioni sportive immediatamente successive al passaggio nella nuova categoria, devono superare una prova scritta ed orale di qualificazione.
3. Gli arbitri fuori quadro che non dovessero conseguire la prescritta idoneità anche per la mancata presentazione alla prova - entro il detto termine - incorrono nel provvedimento di «non rinnovo tessera» per motivi tecnici.
4. Sono dispensati dalla prova coloro che siano stati inclusi nell'elenco degli arbitri internazionali o quelli per i quali, di volta in volta, il Presidente dell'A.I.A. ne stabilisca l'esonero.
5. Dopo due stagioni sportive di permanenza nella categoria, gli arbitri fuori quadro cessano di appartenere all'A.I.A.
6. Tuttavia possono essere confermati nella categoria, di anno in anno, gli arbitri fuori quadro che abbiano superato la prova di cui al n. 2 del presente articolo, gli eventuali corsi di aggiornamento e che abbiano svolto notevole e qualificata attività tecnica ed associativa.
7. Gli arbitri fuori quadro sono abilitati a dirigere gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente alla 31 Categoria ed alla Attività Ricreativa, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica.

Art. 35
Arbitri benemeriti

1. Il Comitato Nazionale può proporre al Presidente Federale, per la nomina ad arbitro benemerito, coloro che non siano incorsi in infrazioni disciplinari durante l'ultima stagione sportiva:
 - a) che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - che siano stati arbitri internazionali;
 - siano stati a disposizione della C.A.N. dirigendo almeno 20 gare di Serie A ed abbiano superato la prova di qualificazione alla funzione di Commissario Speciale;
 - b) a seguito di graduatoria nazionale:
 - coloro che abbiano svolto lodevole attività per almeno quattro stagioni sportive a disposizione della C.A.N. ovvero per almeno dodici stagioni sportive, complessivamente, a disposizione di diversi Organi Tecnici;
 - abbiano svolto, nella categoria degli arbitri fuori quadro, per almeno quattro stagioni sportive, lodevole attività tecnico-associativa.
2. Gli arbitri benemeriti sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica ed associativa nonché al pagamento delle quote ed alla frequenza alle riunioni tecniche sezionali.
3. E' in facoltà del Presidente dell'A.I.A. di esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni sezionali gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda tramite il Comitato Regionale perché impediti da comprovata inabilità, dall'età avanzata o da altri particolari motivi, disponendo, eventualmente, il deposito della tessera federale.
4. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli arbitri benemeriti proponendo al Presidente Federale il depennamento di coloro che non abbiano assolto a quanto previsto dal presente articolo e propone parimenti il depennamento degli stessi per inidoneità tecnica ad assolvere compiti di Commissario Speciale desumibile anche dal non superamento dei corsi di aggiornamento.

Art. 36
Dirigenti benemeriti

1. Il Presidente dell'A.I.A., su delibera del Comitato Nazionale, può proporre al Presidente Federale la nomina a dirigente benemerito di quegli arbitri benemeriti che abbiano svolto prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito dell'Associazione.
2. I dirigenti benemeriti possono svolgere attività tecnica ed associativa.

Art. 37
Congedo temporaneo

1. Gli Organi Tecnici possono accordare, agli arbitri a propria disposizione, congedi per l'attività di durata non superiore a due mesi nell'arco di una stagione sportiva. Per congedi di durata superiore provvede il Presidente dell'A.I.A., sentito il parere dei rispettivi Organi Tecnici, per gli arbitri a disposizione della C.A.N., della C.A.N.C. e della

C.A.N.D., ed il Comitato Regionale, sentito il parere del Presidente di Sezione per tutti gli arbitri entro i limiti previsti dal precedente art.9 comma 3, lettera e).

2. Le motivate richieste di congedo devono essere indirizzate agli organi competenti, tramite le Sezioni di appartenenza che esprimeranno il proprio parere. L'organo competente informa la Sezione interessata dell'avvenuta concessione o diniego del congedo.
3. Le richieste per motivi di salute devono essere documentate da certificato medico. L'organo autorizzante ha la facoltà di disporre controlli a mezzo del modulo Bio-medico della Scuola Arbitrale.
4. Durante il periodo di congedo tutti gli arbitri, ad eccezione di quelli in servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo o congedo per maternità, sono tenuti al pagamento delle quote associative ed al deposito della tessera federale presso la Sezione di appartenenza.
5. La durata del congedo per assolvere agli obblighi militari deve corrispondere al periodo di leva o di richiamo obbligatorio fissato dalla legge o di quello del servizio civile sostitutivo.
6. Eventuali protrazioni del servizio militare per effetto di rafferma volontaria superiore ad un anno determinano il «non rinnovo tessera» qualora l'arbitro sia impossibilitato a svolgere attività.
7. La durata del congedo per maternità è fissata per un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 38

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) la censura;
 - b) l'ammonizione;
 - c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
 - d) il ritiro della tessera.
2. Durante il periodo della sospensione l'arbitro è tenuto:
 - a) a depositare la tessera federale presso la Sezione di appartenenza;
 - b) al pagamento delle quote associative,
 - c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche;
 - d) a non svolgere attività fino a che non abbia scontato la sanzione, a pena di inasprimento della stessa.
3. Il provvedimento della sospensione assunto a carico degli arbitri che ricoprano cariche ed assolvano incarichi di carattere tecnico od associativo, può comportare la dichiarazione, da parte del Presidente dell'A.I.A., di decadenza dalla carica o la cessazione dall'incarico.

Art. 39
Deferimenti, competenze

1. Il deferimento degli associati compete alla Procura Nazionale o alla Procura Regionale, secondo le rispettive competenze.
2. La competenza funzionale viene determinata al momento dell'infrazione.

Art. 40
Procedure

1. L'inizio del procedimento disciplinare può comportare, a discrezione del Presidente dell'Organo Disciplinare competente, la sospensione cautelativa della attività, sia tecnica che associativa.
2. Le infrazioni disciplinari devono essere contestate dal Presidente della Commissione di Disciplina entro quindici giorni dal deferimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviato all'ultimo indirizzo conosciuto e, per conoscenza, alla Procura che ha effettuato il deferimento, all'Organo Tecnico, al Comitato Regionale competente, alla Sezione di appartenenza del deferito.
3. L'atto di contestazione deve contenere l'indicazione:
 - a) dei fatti alla base dell'infrazione disciplinare oggetto del deferimento e delle eventuali recidive;
 - b) dell'invito a formulare delle controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione;
 - c) del diritto dell'associato di prendere visione e di estrarre copia, a proprie spese,
 - d) degli atti e documenti inerenti il deferimento in possesso della Commissione; del diritto dell'associato deferito a chiedere, con spese a proprio carico, di essere udito personalmente ed eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative e di produrre prove documentali a discarico da indicarsi espressamente nelle controdeduzioni.
4. Nel caso che risulti alla Commissione che l'atto di contestazione non sia stato consegnato al destinatario perché lo stesso risulti assente, trasferito o sconosciuto al domicilio indicato nel deferimento, ovvero questi rifiuti di riceverlo, l'atto dovrà essere inviato alla Sezione di appartenenza dell'associato mediante raccomandata A.R. La Sezione il giorno stesso della ricezione provvederà ad affiggere l'atto di contestazione nei locali sezionali. Il termine per le controdeduzioni decorre quindi dalla data di affissione.
5. Alla riunione delle Commissioni di Disciplina può partecipare, nella fase dibattimentale, il rappresentante della Procura che ha effettuato il deferimento al fine di sostenere l'accusa.

6. Le decisioni relative a procedimenti disciplinari pronunciate dalle Commissioni di Disciplina, devono essere inviate con raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla decisione all'associato e alla Procura Arbitrale che ha effettuato il deferimento oltre che alla Segreteria dell'A.I.A., all'Organo Tecnico, al C.R.A., alla Sezione di appartenenza del deferito per l'inserimento della delibera nel fascicolo personale dello stesso.
7. Nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato notificato all'associato deferito mediante affissione nei locali della Sezione di appartenenza e l'associato non abbia presentato controdeduzioni o richiesta di essere udito, le delibere di cui al numero precedente sono inviate parimenti con raccomandata A.R. alla sezione di appartenenza del deferito per l'affissione nei locali sezionali. La Sezione il giorno stesso della ricezione provvederà ad affiggere nei locali sezionali la delibera che diventerà esecutiva trascorso il termine di giorni quindici dalla data di affissione.
8. Contro la delibera delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali è proponibile appello da parte dell'associato destinatario dei provvedimenti di sospensione e di ritiro tessera nonché contro qualsiasi provvedimento anche di archiviazione del deferimento da parte della Procura Nazionale anche su richiesta della Procura Regionale che ha effettuato il deferimento in 1° grado.
9. L'atto di appello contenente i relativi motivi deve essere inviato, a pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata A.R., alla Commissione di Disciplina di Appello ed alla Commissione di 1° grado avverso la cui delibera è proposto appello, entro quindici giorni, dalla ricezione della delibera stessa.
10. Sempre a pena di inammissibilità l'atto di appello dell'associato deve essere altresì inviato, a mezzo raccomandata A. R., all'Organo della Procura Arbitrale deferente in 1° grado e l'atto di appello della Procura Arbitrale deve essere inviato, sempre a mezzo raccomandata A.R. all'associato entro il termine di cui al numero precedente, ove il caso per i provvedimenti di 1° grado emessi in contumacia, anche secondo le modalità di cui al precedente n. 4.
11. Oltre a i motivi di appello l'associato deve precisare se intenda essere personalmente sentito dalla Commissione di Disciplina di Appello con l'eventuale assistenza di altro associato che non rivesta cariche associative, sempre sostenendo personalmente le spese per detta audizione.
12. Davanti alla Commissione di Disciplina di Appello non possono essere mosse nuove contestazioni né addotte nuove prove che si sarebbero potute produrre nel giudizio di 1° grado. Qualora non sia stato proposto appello dalla Procura Nazionale la delibera impugnata non può essere riformata in peius.
13. Ricevuta la notifica della presentazione dell'appello la Commissione di Disciplina di 1° grado trasmette immediatamente gli atti del procedimento alla Commissione di Disciplina d'Appello.
14. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della sanzione.
15. Le sanzioni a carattere definitivo che non siano determinate da motivi tecnici, una volta passate in giudicato, vengono segnalate al Presidente Federale il quale, in relazione

alla natura e gravità dei fatti addebitati, può estendere la sanzione alla preclusione dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

16. La Commissione di Disciplina determina la sanzione e la gradua a secondo della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari, della recidiva generica specifica e reiterata nella stagione sportiva.
17. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme federali commesse dagli arbitri non sono soggette a prescrizione.

Art. 41 ***Giudizio di revisione***

1. Nel caso in cui risulti inoppugnabilmente da altro giudizio o da confessione scritta che una delibera definitiva di una Commissione di Disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false, ovvero che siano sopravvenuti in ordine ai casi decisi da tale delibera nuovi elementi di prova che, da soli o uniti a quelli esaminati nel provvedimento, rendano evidente la necessità di una nuova decisione, l'associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sospensione superiore ad un anno ovvero l'associato nei confronti del quale è stato adottato il provvedimento del ritiro tessera può chiedere, con ricorso alla Commissione di Disciplina d'Appello notificato alla Procura Arbitrale Nazionale, la revisione della delibera di condanna e ciò non oltre due anni dalla delibera.
2. La Commissione di Disciplina d'Appello nella sua prima riunione utile, successiva alla introduzione del ricorso per revisione, esperiti i mezzi istruttori che ritiene opportuni e sentita la Procura Arbitrale, decide in ordine al rigetto del ricorso con delibera notificata al solo ricorrente, ovvero al suo accoglimento, disponendo la riconduzione in capo alla Commissione di lo grado competente degli atti del ricorso per revisione esaminato e di quelli del giudizio o dei giudizi cui si riferisce la delibera definitiva contro cui è stato presentato il ricorso per revisione.
3. La delibera di cui al numero precedente è notificata al ricorrente, all'Organo della Procura Arbitrale deferente del giudizio concluso con la delibera di cui si è ottenuta la revisione, nonché all'Organo Tecnico, al Presidente di Sezione e al Comitato Regionale di appartenenza o di ultima appartenenza.
4. La Commissione di 1 0 grado investita del giudizio, nella prima riunione utile, dispone in relazione agli elementi nuovi acquisiti i mezzi istruttori necessari ad emettere una nuova delibera.

Art. 42 ***Perdita della qualifica***

1. La qualifica di arbitro si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per non rinnovo della tessera federale per inidoneità tecnica ed assolvere compiti di direttore di gara, di guardalinee,

- c) per la sopravvenuta accertata inidoneità fisica a svolgere attività;
- d) per il ritiro della tessera federale a seguito di procedimento disciplinare;
- e) per gli arbitri fuori quadro per la mancata conferma di cui al precedente **art. 34 n. 6**;
- f) per gli arbitri benemeriti per il depennamento previsto **dall'art.35 n. 4**.

2. Costituiscono tra gli altri motivo di deferimento per l'apertura di procedimento disciplinare:

- a) l'impossibilità di svolgere attività arbitrale,
- b) l'omissione della richiesta di trasferimento ad altra Sezione in caso di cambiamento di residenza o domicilio;
- c) l'omissione della tempestiva comunicazione alla Sezione di appartenenza dell'avvenuto cambio di domicilio entro 60 giorni dall'evento;
- d) la mancata presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro due mesi successivi alla data del trasferimento;
- e) gli ingiustificati rifiuti a dirigere gare, a fungere da guardalinee o ad assolvere incarichi di Commissario Speciale per almeno quattro volte, anche non consecutive, nella stessa stagione sportiva;
- f) il mancato versamento delle quote associative per oltre quattro mesi;
- g) lo svolgimento di attività od assolvimento di incarichi, sia sportivi sia di altra specie, non compatibili con la qualifica di arbitro della F.I.G.C. fatte salve le eccezioni di cui al precedente **art.31**,
- h) le ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni per sottoporsi a visita medica di controllo e/o tests atletici;
- i) la mancata consegna della scheda personale o mancato aggiornamento o completamento della stessa;
- 1) la mancata restituzione della tessera federale in caso di dimissioni dall'A.I.A.;
- m)il mancato ritiro della tessera federale;
- n) le ingiustificate assenze alle lezioni tecniche sezionali per almeno cinque volte, anche non consecutive, nella stessa stagione sportiva;
- o) la mancata produzione all'Organo Tecnico di competenza del certificato medico per svolgere attività sportiva agonistica entro due mesi dalla richiesta.

3. La Procura Arbitrale adotta su richiesta del Presidente del Comitato Regionale e del Presidente di Sezione un provvedimento di «ritiro tessera» nei confronti degli associati per uno dei motivi di cui alle lettere e), 1), m), n), o) del precedente n. 2. Detto provvedimento può essere impugnato per come previsto **all'art.25 n. 5**.

4. Gli Organi Tecnici, in ordine all'attività svolta dagli arbitri di ogni categoria a loro disposizione, esprimono il parere, alla fine di ogni stagione sportiva, in merito al rinnovo della tessera federale per la stagione sportiva successiva.

5. Il parere espresso dagli Organi Tecnici deve derivare dagli elementi di valutazione tecnica e di comportamento emersi dalle prestazioni fornite nel corso della stagione sportiva.

6. Il provvedimento di non rinnovo tessera determinato da motivi tecnici è definitivo e non è soggetto a reclamo.